

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

**COMMISSIONI PERMANENTI “BILANCIO” E “AMBIENTE” –
NORME DI FUNZIONAMENTO**

Approvate con delibera C.C. n. 1 del 26/02/2015

Istituzione delle commissioni comunali “Ambiente” e “Bilancio”

ART. 1 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti di cui una di controllo e garanzia:

- I Commissione di controllo e garanzia: Bilancio
- II Commissione permanente: Ambiente

2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale tra i propri membri, su designazione dei capigruppo, e durano in carica per l'intero mandato consiliare.

Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla prima adunanza dopo le elezioni o dopo la decadenza delle stesse comunque determinata.

Per ogni Commissione, il Consiglio Comunale determina la partecipazione numerica di ciascun Gruppo, garantendo comunque la rappresentanza di ogni Gruppo Consiliare. I voti sono attribuiti ai singoli componenti in proporzione alla consistenza dei relativi Gruppi ed alla partecipazione numerica del Gruppo alla Commissione. Dal computo è escluso il Sindaco.

3. I Capigruppo comunicano per iscritto al Sindaco la designazione e le eventuali sostituzioni dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni, ai fini della nomina da parte del Consiglio, che avviene mediante votazione palese. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni il Sindaco e gli Assessori.

4. In caso di assenza i componenti delle Commissioni possono delegare, in forma scritta, un altro consigliere del proprio Gruppo, dandone comunicazione al Presidente.

5. Nel caso di modifica della composizione dei Gruppi, il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, modifica la composizione delle commissioni.

ART. 2 FUNZIONI

Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale. Esse hanno funzioni di studio, di approfondimento, preparatorie e referenti ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione nelle materie di competenza degli argomenti soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale

I lavori della Commissione si svolgono con la stessa disciplina dei lavori del Consiglio Comunale in quanto compatibile. Nei lavori della Commissione non si dà luogo alla dichiarazione di voto.

ART.3 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti. Contestualmente viene nominato il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia spetta, ai sensi dell'art. 44 T.U.E.L a un consigliere della minoranza.

2. I Presidenti delle Commissioni cessano dalla carica nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale approvi una mozione di revoca, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati.

3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle riunioni e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Quando la materia è di interesse comune, i Presidenti, in accordo tra loro, possono convocare più Commissioni in seduta congiunta.

4. Le Commissioni possono essere convocate anche su iniziativa di componenti della Commissione che rappresentino almeno un quinto dei voti. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione della commissione che deve riunirsi entro 20 giorni.

5. Le convocazioni, complete di ordine del giorno, sono inviate ai componenti di norma tre giorni prima della data fissata per la riunione; il Presidente della commissione, per ragioni d'urgenza, può ridurre il suddetto termine.

6. Un dipendente individuato dal Segretario Comunale cura, su indicazione del Presidente, il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e la predisposizione dei documenti da sottoporre alla commissione. La convocazione è trasmessa con le medesime modalità previste per l'invio delle convocazioni del Consiglio Comunale.

ART.4 - FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle riunioni delle Commissioni occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

2. I pareri sono adottati a maggioranza, con voto proporzionale.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della riunione possa arrecare danno agli interessi del Comune. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni intervento o manifestazione di assenso o dissenso.

4. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, il Sindaco e gli Assessori. Possono partecipare, se invitati, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti e funzionari del Comune o dei servizi associati, il Revisore dei Conti, amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

La Commissione esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazione sottoposte al suo esame entro il termine massimo di tre giorni dal ricevimento degli atti; se per qualsiasi causa la commissione non conclude l'esame di un argomento prima della seduta

consiliare nel cui ordine del giorno è iscritto l'oggetto, la deliberazione viene sottoposta al Consiglio Comunale prescindendo dal parere della Commissione.

5. I verbali della Commissioni sono redatti, in forma sintetica, dal Segretario Comunale o altro funzionario incaricato. Nel caso in cui le riunioni della Commissione si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti o comunque non sia possibile assicurare la presenza di un funzionario verbalizzante, il Presidente incarica della verbalizzazione uno dei commissari. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, vengono raccolti e conservati in appositi registri depositati presso la segreteria del Comune.

6. Il Segretario Comunale, sulla base di quanto riportato nel verbale, segnala ai responsabili dei servizi interessati richieste, segnalazioni e rilievi espressi dalla Commissione.

7. Non è consentita la ripresa audio o video dei lavori delle Commissioni, salvo che questa non sia disposta dal Presidente e realizzata a cura del Comune e con apparecchiature di proprietà comunale.

ART. 5. DECADENZA DALLE COMMISSIONI.

1. I componenti delle commissioni che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il commissario può far valere le cause giustificative delle assenze e fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte dell'interessato.

ART. 6 – COSTI DELLA COMMISSIONE

Ai componenti delle commissioni consiliari permanenti non compete alcun gettone di presenza

ART. 7 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente articolato si rinvia alla disciplina prevista per i lavori del Consiglio Comunale per quanto compatibile.